

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Giovedì 24 gennaio 2008

D.L. 249/2007: Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

C. 3325 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2008.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, comunica che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, riunitasi nella giornata di ieri, ha previsto l'inserimento del provvedimento in esame nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 28 gennaio prossimo. Entro la giornata odierna, pertanto, la Commissione dovrà deliberare sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea. Al riguardo comunica che le Commissioni competenti hanno espresso il prescritto parere sul testo del decreto-legge. Avverte che il relatore ha ritirato i propri emendamenti 1.16 e 3.300 e che ha presentato l'emendamento 8.300 (*vedi allegato*), volto a recepire la condizione contenuta nel parere della V Commissione. Comunica altresì che, in seguito alla riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti, disposta nella seduta dello scorso 22 gennaio, sono state presentate nuove proposte emendative (*vedi allegato*). Sono stati considerati irricevibili gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riprodottrici di proposte emendative già dichiarate inammissibili o poste in votazione e respinte dalla Commissione. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sulle proposte emendative che la Commissione deve ancora esaminare.

Roberto ZACCARIA (PD-U), *relatore*, invita all'approvazione delle proposte emendative da lui presentate, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Mascia 4.301 e 6.301. Esprime quindi un invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Propone quindi la riformulazione di alcuni emendamenti. Si tratta, innanzitutto, dell'emendamento Mascia 3.305, nel senso di sostituire le parole «i motivi» con le parole «le circostanze» e di aggiungere, alla fine del comma, le parole: « , commi 1, 4 e 5».

Per quanto concerne poi l'emendamento Mascia 3.304, propone di riformularlo nel senso di sostituire, al terzo periodo, la parola «redatta» con le parole «anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati e redatti» e, al medesimo periodo, la parola «comunque» con le parole «se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque». Tale ultima formulazione è sostanzialmente identica a quanto previsto nel regolamento attuativo del testo unico in materia di immigrazione.

Si riserva quindi di presentare una nuova formulazione del proprio emendamento 5.100, volta a sostituire l'intero articolo 5.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi ulteriori approfondimenti per quanto concerne le proposte emendative di cui il relatore ha proposto la riformulazione.

Roberto COTA (LNP) invita all'approvazione del proprio emendamento 1.1.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive l'emendamento Cota 1.1.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai deputati del proprio gruppo.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira l'emendamento Franco Russo 1.3, di cui è cofirmataria.

Tana DE ZULUETA (Verdi), in considerazione dell'emendamento del relatore 1.300, che reputa soddisfacente, ritira il proprio emendamento 1.4.

Gabriele BOSCETTO (FI) intervenendo sull'emendamento Cota 1.1, da lui sottoscritto, chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni che hanno ispirato la formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che rischia di depotenziare gli strumenti a tutela della sicurezza nazionale, dimostrando di non tenere in seria considerazione l'attuale contesto nazionale e ed internazionale sul tema.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI fa presente che l'Esecutivo ha tenuto in debito conto le preoccupazioni manifestate dal deputato Boscetto. Al riguardo osserva che, ove assumano rilievo i diritti della personalità, va in ogni caso assicurata la competenza dell'autorità giudiziaria, non solo ai fini di verificare la pericolosità della presenza di un soggetto sul territorio nazionale, ma anche in considerazione della disciplina comunitaria che garantisce ai cittadini dell'Unione europea il diritto di stabilimento sul proprio territorio.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cota 1.1 e Gasparri 1.2, quest'ultimo sottoscritto dal deputato Benedetti Valentini.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 1.6, nonché l'emendamento Frias 1.5, di cui è cofirmataria.

Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver sottolineato l'atteggiamento collaborativo del proprio gruppo, volto a migliorare il testo in esame, ritira il proprio emendamento 1.7, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Boscetto 1.8.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.9, sottolinea l'inopportunità della scelta volta a trasferire la competenza sul giudizio di convalida del provvedimento di espulsione di cui all'articolo 1 dal giudice di pace al giudice ordinario.

Al riguardo ricorda che il testo contenuto nel decreto-legge n. 144 del 2005 aveva previsto la competenza del giudice di pace non solo sulla base delle considerazioni in ordine alla pari dignità di tale giudice con il giudice ordinario, ma anche per evitare un eccessivo aggravio degli uffici giudiziari ordinari.

Roberto COTA (LNP), dopo aver dichiarato di condividere l'emendamento Boscetto 1.9, si sofferma sull'articolo 1, del quale sottolinea di non condividere l'impostazione di fondo.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 è volto a disporre misure volte a prevenire fatti di terrorismo: osserva, in particolare, che le espulsioni sono misure «di *intelligence*», che sarebbero messe in seria difficoltà operativa da una simile procedura di perfezionamento. Infatti, il soggetto interessato da una tale misura non è un cittadino italiano, ma uno straniero sospettato dai servizi di

sicurezza di costituire un potenziale pericolo di matrice terroristica. Per tale ragione ritiene che la procedura di espulsione debba essere la più efficace possibile.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) si sofferma sulla scelta, contenuta nel provvedimento in esame, di trasferire in capo al giudice ordinario le competenze in materia di convalida del provvedimento di espulsione previsto dall'articolo 1. In proposito ricorda che la figura del giudice di pace, originariamente competente in materia, era stata valorizzata proprio dalla coalizione di centrosinistra, la stessa che adesso ne svilisce le funzioni solo sulla scorta della considerazione per cui, in quest'ambito, vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona e che tale giudice appare al riguardo inadeguato. Ritiene che si tratti di una scelta avventata e contraddittoria che, oltretutto, ingolfa i tribunali ordinari e non tiene in debito conto il fatto che il giudice di pace è giudice di prossimità, per questo molto adatto a valutare situazioni del genere.

Dichiara pertanto il proprio voto a favore dell'emendamento Boschetto 1.9.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI si sofferma sulla scelta di attribuire la competenza sul giudizio di convalida del provvedimento di espulsione al giudice ordinario, in luogo del giudice di pace, contrariamente a quanto originariamente previsto dal Governo di centrodestra nel «decreto Pisanu». In proposito osserva che, in questa sede, vengono in rilievo diritti fondamentali della persona, a prescindere dalla cittadinanza dei soggetti interessati: i motivi a sostegno dei provvedimenti di espulsione, dopo essere stati valutati dall'autorità amministrativa, devono essere conosciuti dall'autorità giurisdizionale, in linea con quanto previsto dalla Costituzione.

Trattandosi di diritti, ritiene più opportuna la scelta di devolvere la competenza al giudice ordinario, anche in considerazione di quanto emerge dalla lettura delle comunicazioni del ministro della giustizia, rese al Parlamento la scorsa settimana. In questa relazione, infatti, viene evidenziato come siano circa un milione le cause in arretrato presso i giudici di pace, mentre si osserva, di converso, un graduale decremento di quelle pendenti presso il giudice civile.

A sostegno della opportunità di tale opzione fa presente che, nel periodo in cui ha presieduto il tribunale di Roma, i giudizi su questa materia non hanno mai subito particolari ritardi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Boschetto 1.9, nonché l'emendamento Cirielli 1.10, sottoscritto dal deputato Benedetti Valentini.

Roberto ZACCARIA (PD-U), *relatore*, riformula il proprio emendamento 1.300 nel senso di aggiungere dopo le parole «articolo 19», le parole: «, comma 1,».

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.300, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 1.300 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Gasparri 1.11 sottoscritto dal deputato Benedetti Valentini.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.13, si dichiara contrario a sopprimere il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005. In proposito chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di conoscere le conseguenze di tale soppressione in ordine alla competenza del giudice amministrativo sulla materia dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per la cui decisione vengono in rilievo atti per i quali sussiste il segreto di indagine o il segreto di Stato.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI e il sottosegretario Luigi SCOTTI fanno presente che la competenza del giudice amministrativo resterebbe impregiudicata anche in caso di soppressione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento D'Alia 1.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Boschetto 1.13.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 1.14.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 2.300, sottoscritto dal deputato Benedetti Valentini.

Graziella MASCIA (RC-SE), pur dichiarando di condividere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 3.305, lo ritira riservandosi di ripresentarlo in sede di esame presso l'Assemblea al fine di completarne il contenuto, che risulta ancora imperfetto.

Sesa AMICI (PD-U) ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Mascia 3.305, così come suggerita dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, appare ampiamente condivisibile e dichiara pertanto di farlo proprio.

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara di condividere l'osservazione del deputato Mascia e la conseguente decisione di ritirare l'emendamento in questione. Fa quindi presente che il proprio gruppo condivide la nuova formulazione dell'articolo 1 del provvedimento, così come condivide l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3 del cosiddetto decreto Pisanu (il decreto-legge n. 144 del 2005), in quanto l'opponibilità del segreto di Stato ha rappresentato un fattore, spesso utilizzato strumentalmente, per rallentare i relativi procedimenti. Ricorda infatti che il proprio gruppo ha avversato con convinzione il «decreto Pisanu», ritenendolo criminogeno e inadeguato a prevenire ipotesi di terrorismo, nei confronti delle quali bisognerebbe adottare invece misure anche più repressive. Fa infine presente che il proprio gruppo si asterrà sulla votazione dell'emendamento Mascia 3.305, ritirato dalla presentatrice e fatto proprio dal deputato Amici.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Mascia 3.305, fatto proprio dal deputato Amici.

La Commissione approva l'emendamento Mascia 3.305 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), fatto proprio dal deputato Amici.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mascia 3.305 (*nuova formulazione*) i successivi emendamenti Gasparri 3.301, 3.302 e 3.303, sottoscritti dal deputato Benedetti Valentini, devono intendersi preclusi.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), pur prendendo atto della dichiarazione di preclusione degli emendamenti Gasparri 3.301, 3.302 e 3.303, da lui sottoscritti, evidenzia l'importanza di prevedere la possibilità per i sindaci di segnalare alle autorità competenti casi di persone che potrebbero essere oggetto del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo. In proposito osserva che, soprattutto nei piccoli centri, molto spesso la popolazione locale si rivolge direttamente al sindaco per sottoporgli ogni tipo di segnalazione, dotando perciò tale autorità di un bagaglio di conoscenza sulle situazioni locali assai ampio e pertanto utile ai fini della valutazione delle situazioni potenzialmente pericolose.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI fa presente che l'opportunità di attribuire al sindaco un potere di segnalazione, così come sollecitato dalle opposizioni, è stata tenuta presente dall'Esecutivo, tanto che esso è espressamente previsto nello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, che è stato assegnato a questa Commissione ai fini dell'espressione del parere. Nel decreto-legge in esame, tuttavia, il ruolo del sindaco appare meno giustificabile in quanto l'attività di prevenzione è riferita ad ipotesi di terrorismo e non, come nello schema citato, a motivi di pubblica sicurezza, dove, invece, il ruolo del sindaco può fornire un significativo contributo.

Roberto ZACCARIA (PD-U), intervenendo sull'emendamento Mascia 3.304, fa presente che la proposta di riformulazione, da lui suggerita in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative, è volta ad evitare ogni ipotesi di arbitrarietà nella scelta della lingua per la traduzione del provvedimento di allontanamento.

Graziella MASCIA (RC-SE) riformula il proprio emendamento 3.304 nel senso suggerito dal relatore.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Mascia 3.304.

Giacomo STUCCHI (LNP) si dichiara contrario alla riformulazione proposta dal relatore, che disegna una procedura estremamente tortuosa e complessa. In proposito osserva che sarebbe preferibile limitarsi a prevedere esclusivamente le lingue utilizzabili per la traduzione, senza ipotesi alternative.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI ribadisce quanto già affermato dal relatore, e cioè che la riformulazione dell'emendamento Mascia 3.304 sulle lingue utilizzabili per la traduzione ricalca quanto previsto nel regolamento attuativo del testo unico sull'immigrazione, sostituendo la lingua tedesca a quella araba.

Gabriele BOSCETTO (FI) esprime perplessità sulla riformulazione dell'emendamento Mascia 3.304 con particolare riferimento alla complicata procedura per la traduzione del provvedimento di allontanamento, che potrebbe pregiudicare l'efficacia del provvedimento stesso.

Roberto ZACCARIA (PD-U), *relatore*, fa presente che l'intera procedura di emanazione del provvedimento di allontanamento è informata al principio della celerità e, pertanto, la fase della traduzione del provvedimento in questione non si pone come elemento di possibile rallentamento.

La Commissione approva l'emendamento Mascia 3.304 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mascia 3.304 (*nuova formulazione*), i successivi emendamenti Gasparri 3.306 e 3.307, sottoscritti dal deputato Benedetti Valentini, devono intendersi preclusi.

Roberto ZACCARIA (PD-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Mascia 4.300 sostituendo la parola «finalità» con la parola «ragioni».

Graziella MASCIA (RC-SE) riformula il proprio emendamento 4.300 nel senso indicato dal relatore. Ritira inoltre l'emendamento Franco Russo 4.31, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mascia 4.300 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), nonché l'emendamento Mascia 4.301.

Roberto ZACCARIA (PD-U), *relatore*, interviene sul complesso dell'articolo 5, recante la disciplina delle sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento. In proposito osserva preliminarmente che la disciplina ivi prevista dovrebbe in qualche modo avvicinarsi a quella analoga prevista dallo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. In particolare ritiene opportuno prevedere un graduato sistema sanzionatorio a fronte delle eventuali ripetute violazioni dei divieti di reingresso nel territorio nazionale compiute dai soggetti allontanati. Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire la posizione dell'Esecutivo in ordine al rapporto che deve sussistere tra il provvedimento di allontanamento e l'effettiva esecutorietà della pena detentiva.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI, premesso che il Governo è favorevole all'emendamento del relatore, fa osservare che la misura alternativa dell'allontanamento immediato verrebbe disposta dal giudice nei confronti di individui già destinatari di un provvedimento amministrativo di allontanamento convalidato dal giudice. Ritiene quindi opportuno che si specifichi che il nuovo provvedimento di allontanamento, adottato direttamente dal giudice, decorre dalla pronuncia della sentenza, in modo da chiarire che tale provvedimento assorbe il precedente.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, concordando con il rappresentante del Governo, propone al relatore di riformulare ulteriormente il suo emendamento 5.100 (*nuova formulazione*), aggiungendo, dopo il comma 1, un nuovo comma che preveda che il termine per il divieto di reingresso nei confronti del soggetto cui si applichi la misura alternativa dell'allontanamento immediato decorre dalla pronuncia della sentenza.

Roberto ZACCARIA (PD-U), *relatore*, riformula ulteriormente il proprio emendamento 5.100 (*nuova formulazione*) nei termini suggeriti dal presidente (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (AN) ritiene irragionevole pensare di avviare un procedimento penale nei confronti di un soggetto già destinatario di un provvedimento di allontanamento convalidato dall'autorità giudiziaria. Reputa più ragionevole prevedere che lo straniero che rientri in Italia in violazione di un precedente divieto di reingresso sia senz'altro allontanato immediatamente, senza processo, ovvero sottoposto a procedimento penale e punito con la reclusione.

Graziella MASCIA (RC-SE), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore in vista del miglioramento del testo, ritira i suoi emendamenti 5.300 e 5.4, sottolineando come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano finalizzate a ricondurre il provvedimento in esame il più possibile nell'alveo della disciplina ordinaria in materia di allontanamento di cittadini comunitari prevista, in attuazione della direttiva CE n. 38 del 2007, dal decreto legislativo n. 30 dello stesso anno. Ciò premesso, ritiene che, sebbene il contributo del relatore abbia senz'altro consentito di migliorare il testo, restano tuttora aperte, ad avviso del suo gruppo, alcune importanti questioni. Per tali ragioni, il suo gruppo si riserva un'ulteriore riflessione sul complesso del provvedimento in vista della discussione in Assemblea.

Tana DE ZULUETA (Verdi), nell'associarsi all'intervento del deputato Mascia, ricorda come il decreto-legge in esame abbia suscitato forti e diffuse perplessità rispetto agli stessi principi di fondo su cui è impostato. Nessun altro Paese dell'Unione europea ha infatti ritenuto necessario introdurre nel proprio ordinamento una norma per l'allontanamento di cittadini europei per fini di prevenzione del terrorismo, essendo infatti l'idea stessa di allontanamento di un cittadino comunitario in contrasto con l'essenza dell'Unione europea: questa non è infatti soltanto uno spazio di libera

circolazione, ma soprattutto una costruzione politico-giuridica unitaria, nella quale i problemi si affrontano in spirito di collaborazione, e non di reciproca indifferenza, ed è quindi impensabile risolvere il problema di un potenziale terrorista rimandandolo nel Paese di provenienza piuttosto che attivando, di concerto con le autorità del Paese di provenienza, le opportune misure di controllo nei suoi confronti.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI ricorda che il decreto-legge non prevede l'allontanamento per sole ragioni di prevenzione del terrorismo, ma anche per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Non si tratta quindi semplicemente di rispedire al Paese di origine un terrorista europeo, ma di individuare misure di prevenzione relative ad una casistica assai più ampia di soggetti socialmente pericolosi. Nota inoltre che, attraverso l'approvazione dell'emendamento Mascia 3.305 (*nuova formulazione*), il procedimento per l'allontanamento di un cittadino europeo per ragioni di prevenzione del terrorismo è stato ricondotto al modello dell'allontanamento per motivi di sicurezza disciplinato dalla direttiva CE n. 38 del 2007.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato*).

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che l'emendamento Mascia 5.4 è stato ritirato ed avverte che gli emendamenti Cirielli 5.5, Mascia 5.6, Boschetto 5.7, Gasparri 5.8 e Boschetto 5.10 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.100 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore. Chiede quindi al deputato Mascia se intenda accogliere l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 6.300.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritiene che l'invito al ritiro dell'emendamento 6.300, da parte del relatore, sia in contraddizione con il parere favorevole da lui espresso sul suo emendamento 6.301. Se, infatti, il giudice ha solo quarantotto ore per decidere se negare il nulla osta all'esecuzione del provvedimento, non è più necessario il ricorso alla detenzione in un Centro di permanenza temporanea.

Roberto ZACCARIA (PD-U), *relatore*, osserva che, anche riducendo a quarantott'ore il termine entro il quale l'autorità giudiziaria può negare il nulla osta, può sussistere, in questo pur limitato intervallo di tempo, l'esigenza di restringere il soggetto interessato in un Centro di permanenza temporanea ovvero in altra struttura di sicurezza. Per tale ragione, occorre, a suo avviso, mantenere il riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico oppure mantenere il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. In tale ultimo caso, però, l'emendamento Mascia 6.301 andrebbe riformulato come aggiuntivo al comma 2, e non sostitutivo di esso.

Graziella MASCIA (RC-SE) ribadisce, per contro, che gli emendamenti 6.300 e 6.301 sono coerenti e strettamente collegati, in quanto la riduzione a quarantott'ore del termine entro il quale l'autorità giudiziaria può negare il nulla osta è funzionale precisamente allo scopo di evitare il trattenimento dei soggetti interessati nei Centri di permanenza temporanea. Fa presente che il cittadino italiano fermato dall'autorità di pubblica sicurezza non viene, nel tempo necessario ad acquisire la convalida dell'autorità giudiziaria, trasferito in un Centro di permanenza temporanea, bensì trattenuto nelle camere di sicurezza delle questure. Rileva inoltre che, con un termine di sole quarantott'ore, il trasferimento nei Centri di permanenza temporanea appare irragionevole e antieconomico.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, osserva che quarantotto ore potrebbero in alcuni casi essere a mala pena sufficienti al trasferimento dello straniero nel Centro di permanenza temporanea più vicino.

Roberto ZACCARIA (PD-U), *relatore*, ritiene in ogni caso necessario prevedere che nelle quarantott'ore che intercorrono tra la richiesta di nulla osta e l'esecuzione del provvedimento il

soggetto interessato possa essere all'occorrenza trattenuto nelle strutture destinate alla permanenza temporanea.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, dopo aver sottolineato che lo stesso ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico prevede che il questore possa, e non debba, disporre il trattenimento nei Centri di permanenza temporanea del soggetto espulso, rileva che la custodia in una camera di sicurezza è probabilmente la più coerente con la scelta di ridurre a quarantotto ore il termine per il nulla osta. Conferma in ogni caso che il parere del Governo è nel senso di invitare i presentatori dell'emendamento Mascia 6.300 a ritirarlo, fermo restando il parere favorevole sull'emendamento Mascia 6.301 nell'attuale formulazione.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 6.300.

La Commissione approva l'emendamento Mascia 6.301.

Franco RUSSO (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 6.3 e 7.8.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) insiste per la votazione dell'emendamento Bocchino 7.300, da lui sottoscritto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bocchino 7.300, indi approva l'emendamento 8.300 del relatore.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, pone in votazione la proposta di conferire al relatore, deputato Zaccaria, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento. Chiede quindi se vi siano richieste di intervento per dichiarazione di voto su tale proposta.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del presidente, motivato dalle forti obiezioni già evidenziate nel corso del dibattito con riferimento sia alla dubbia costituzionalità del provvedimento, che in larga misura reitera disposizioni già contenute in un precedente decreto-legge non convertito, sia al merito del provvedimento stesso, che, se appariva debole e poco condivisibile già nel testo iniziale del Governo, risulta oggi, al termine dell'esame parlamentare in sede referente, ulteriormente depotenziato e, in definitiva, assai poco convincente quanto alla sua possibile efficacia: a titolo di esempio, osserva che con l'approvazione dell'emendamento Mascia 4.300, volto ad escludere la possibilità di allontanamento per ragioni di ordine economico, si è introdotta nel testo una disposizione che sembra finalizzata ad escludere che si possa allontanare dal territorio nazionale coloro che non hanno un reddito certo, vale a dire proprio coloro che, per l'evidente condizione di bisogno in cui versano, rappresentano più di altri un pericolo per la sicurezza pubblica.

Roberto COTA (LNP), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del presidente, ribadisce che si tratta di un provvedimento inefficace e puramente propagandistico, al pari, se non più, del precedente decreto-legge n. 181 del 2007: un provvedimento inefficace per la debolezza dei suoi dispositivi e tanto più inefficace se considerato nel contesto della complessiva politica dell'immigrazione del Governo, la quale si è caratterizzata, attraverso innumerevoli segnali politici e legislativi, a cominciare dal disegno di legge «Amato-Ferrero» (C. 2976), come una politica non di contrasto ma di condiscendenza e di incoraggiamento nei confronti dell'immigrazione. Ad avviso del suo gruppo, servirebbe invece tutt'altro: servirebbe innanzitutto prevedere l'allontanamento per tutti quegli stranieri che non dispongano di un'abitazione idonea e di un reddito sufficiente a mantenere sé e la famiglia; servirebbe in secondo luogo attribuire ai sindaci, in quanto

rappresentano l'autorità più vicina al territorio, il potere di disporre l'espulsione a carattere amministrativo, fermo restando che l'esecuzione spetterebbe alla forza pubblica. Valuta poi negativamente il trasferimento al tribunale ordinario in composizione monocratica delle competenze attualmente attribuite al giudice di pace, per le ragioni già evidenziate nel dibattito, e senza contare che appare irragionevole prevedere la convalida giurisdizionale anche per i provvedimenti di allontanamento di terroristi, ossia di soggetti oltremodo pericolosi. Da ultimo, sottolinea che esiste, e deve esistere, una differenza tra cittadini e non cittadini e che, se è vero che i provvedimenti restrittivi della libertà personale devono essere soggetti a garanzie costituzionali nei confronti sia degli uni che degli altri, è altrettanto vero che l'allontanamento di uno straniero dal territorio nazionale non può considerarsi misura restrittiva della libertà personale, dal momento che lo straniero è presente sul territorio dello Stato alla stregua di ospite ed è pertanto diritto dello Stato decidere i presupposti in presenza dei quali lo straniero debba essere allontanato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del presidente, richiama innanzitutto i profili di incostituzionalità del provvedimento, che, in violazione della giurisprudenza costituzionale, reitera disposizioni già contenute in un decreto-legge non convertito. Quanto al merito del provvedimento, ritiene che esso delinea procedimenti di allontanamento così farraginosi e complessi da non poter servire a raggiungere gli scopi che il provvedimento si prefigge, vale a dire far fronte ad una precisa emergenza di pubblica sicurezza. Ritiene inoltre che quello in esame sia un provvedimento democraticamente disonesto, in quanto il Governo aveva dichiarato al Paese che avrebbe dato una risposta adeguata al giusto allarme sociale suscitato da certi efferati delitti compiuti da stranieri che vivono in Italia senza essersi integrati e spesso sono presenti in massa in alcune aree della città in accampamenti caratterizzati dal degrado e dalla criminalità: a fronte di questo preannuncio, però, il Governo ha varato un provvedimento estremamente blando, niente affatto rispondente né ai proclami, né alle attese della cittadinanza, né all'effettiva gravità dei problemi. Aggiunge che, non da ultimo, il provvedimento è stato ulteriormente depotenziato con l'approvazione, motivata da ragioni di mera convenienza politica, di emendamenti presentati dal gruppo di Rifondazione comunista.

Graziella MASCIA (RC-SE) prende atto che coesistono all'interno della Commissione orientamenti fortemente divergenti in ordine ai problemi che discendono dalla convivenza nell'Europa unita. La sua parte politica ritiene che l'unità europea rappresenti uno spazio comune di libertà, senza confini interni, e nel quale occorre tendere quanto più possibile ad una condizione di uniformità non solo sotto il profilo dei diritti fondamentali, ma anche sotto il profilo economico e sociale. Per tali ragioni, il suo gruppo ritiene impensabile espellere dallo Stato un cittadino comunitario per ragioni di reddito, essendo piuttosto necessario adoperarsi perché vengano meno, nell'Unione europea, le attuali forti sperequazioni economiche tra i cittadini dell'uno o dell'altro Paese, le quali, tra l'altro, sono causa dei forti movimenti interni di popolazione.

Quanto alla natura del provvedimento di allontanamento o espulsione, la posizione della sua parte politica è esattamente opposta rispetto a quella rappresentata dal deputato Cota: a suo avviso, infatti, l'allontanamento costituisce una gravissima misura di restrizione della libertà personale, e proprio per questo non deve poter essere disposta dall'autorità amministrativa. Aggiunge che il decreto-legge «Pisanu» (n. 244 del 2005) deve ritenersi criminogeno, come la sua parte politica ha sempre sostenuto: di fronte ad un sospetto terrorista, infatti, l'unico comportamento ragionevole da parte delle autorità pubbliche è di avviare un procedimento penale, e non certo di allontanarlo verso un altro Paese, soprattutto quando si tratta di un Paese europeo. I confini interni dell'Europa sono infatti venuti meno e l'Europa si sta costruendo come spazio politico-giuridico unitario al cui interno i problemi devono affrontarsi in un'ottica di condivisione e collaborazione.

In conclusione, premesso che il suo gruppo si è adoperato per il miglioramento del testo e ribadito l'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene che restino però tuttora aperte questioni di non poco conto, sulle quali è ancora in corso, da parte del suo gruppo, una riflessione: in particolare

modo in relazione alla misura della discrezionalità che residua all'autorità amministrativa nella valutazione della sussistenza dei motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 4. Per tali ragioni, dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Sesa AMICI (PD-U), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del presidente, sottolinea come la logica del «pugno di ferro», invocata dal deputato Cota, sia incompatibile con un sistema costituzionale di tutela dei diritti fondamentali come quello italiano.

Tana DE ZULUETA (Verdi), intervenendo in sostituzione del deputato Boato, ringrazia il relatore per le importanti modifiche da lui proposte al testo. Ricorda che il suo gruppo ha fin dall'inizio nutrito forti perplessità sul provvedimento, che incide sul principio cardine dell'integrazione europea, vale a dire la libera circolazione dei cittadini comunitari, fondandosi peraltro su un'impostazione della lotta al terrorismo di stampo ottocentesco e incompatibile con il processo di integrazione europea: l'impostazione per cui il soggetto pericoloso deve essere allontanato. Tale impostazione è, a suo avviso, controproducente nell'attuale mondo globalizzato e tanto più in Europa. Ricorda inoltre che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sollevato, in particolare con riferimento ad espulsioni di cittadini di Paesi del Maghreb, la questione dell'assenza di tutela di diritti costituzionali nei Paesi di appartenenza di taluni soggetti espulsi per sospetta attività terroristica, i quali vengono quindi nei loro Paesi incarcerati senza un processo. Per tutte queste ragioni, dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce al relatore, deputato Zaccaria, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.10.